

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

del dott. **LO PORTO DARIO** (cod. fisc LPRDRA85E08G273L), nato a Palermo il 08/05/1985, ivi residente in Via Domenico Russo n. 13, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, conferito su foglio separato, dagli Avv.ti Giovanni Immordino (cod. fisc. MMR GNN 62A23 B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091 6536876, e Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMR GPP 63P18 B429G) giuseppeimmordino@pec.it, fax 0916536876, ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi domicili digitali sopra indicati;

CONTRO

- 1) il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- 2) il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 3) la **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, PER ESAME, A 400 POSTI DI NOTAIO, INDETTO CON DECRETO DEL 13.12.2022 DEL**

DIRETTORE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'elenco “*Risultati prove scritte candidati idonei*”, pubblicato su internet in data 03.07.2024 (doc. n. 1), dal quale risulta l'esclusione del ricorrente dal concorso, per esami, a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale per gli Affari Interni del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 13.12.2022 pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami;
- del verbale n. 441 del 27.03.2024 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui (numero busta 1126), ha dichiarato il ricorrente non idoneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, D.lgs. 166/2006 (doc. n. 2);
- della scheda di valutazione relativa alla busta n. 1126, contenuta nell'Allegato A al suddetto verbale n. 441 del 27.03.2024 (doc. n. 2);

FATTO

- A)** L'odierno ricorrente sosteneva le prove scritte del concorso, per esame, a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale per gli Affari Interni del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 13.12.2022 pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami.
- B)** Effettuate le tre prove scritte, il Dott. Lo Porto consegnava

regolarmente gli elaborati che erano introdotti nella busta contrassegnata dal numero 1126.

C) In data 27.03.2024, la Commissione concorsuale si riuniva in Roma per la correzione di alcune prove scritte, tra le quali quelle del ricorrente, contenute nella busta n. 1126.

In particolare dal verbale n. 441 (doc. n. 2), si evince che la Commissione, letto e valutato il primo elaborato del ricorrente, relativo all'atto *inter vivos di diritto civile*, “*non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006, passa[va] alla lettura del secondo elaborato [...] corrispondente alla seconda prova scritta (atto mortis causa)*”.

Quindi, corretto anche il secondo elaborato, “*la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, dichiara[va] non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell'elaborato successivo*”.

D) In data 03.07.2024, era pubblicato su internet l'elenco dei “*Risultati prove scritte candidati idonei*” (doc. n. 1), dal quale risulta l'esclusione del ricorrente dal concorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 7, D.LGS. 166/2006. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come sopra rilevato, la Commissione ha ritenuto di dichiarare inidoneo il ricorrente solo a seguito della correzione del secondo elaborato, relativo all'atto *mortis causa*, non avendo rinvenuto con la correzione del primo elaborato (atto di diritto civile *inter vivos*) “nullità o gravi insufficienze” che, ai sensi del comma 7 dell'art. 11, D.lgs. n. 166/2006, potessero giustificare la sospensione dell'attività di valutazione e l'immediata dichiarazione d'inidoneità “*senza procedere alla lettura degli elaborati successivi*”.

Ed evidentemente, se la Commissione non avesse erroneamente verificato che tale secondo “*elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto*” (v. Allegato A al verbale n. 441: doc. n. 2), avrebbe dovuto procedere anche alla correzione del terzo, per poi esprimere una valutazione complessiva dei tre compiti d'esame e il conseguenziale giudizio di idoneità/inidoneità.

Pertanto, sul secondo elaborato si concentrano principalmente le doglianze del ricorrente, al quale – come subito si vedrà – la Commissione concorsuale non ha riconosciuto parità di trattamento rispetto agli altri candidati invece ammessi alle prove orali.

Infatti, risulta per tabulas che il secondo elaborato del ricorrente (doc. n. 3), relativo all'atto *mortis causa*, è assolutamente conforme ad altri elaborati (docc. nn. 4 e 5) che invece hanno ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione concorsuale.

Segnatamente, gli autori degli elaborati contrassegnati con il n. 188 (doc. n. 4) e il n. 311 (doc. n. 5) risultano ammessi alle prove orali, come si ricava dall'elenco "*Risultati prove scritte candidati idonei*" (doc. n. 1; v., rispettivamente, nn. 9 e 174 dell'elenco).

Come si ricava dal mero confronto con l'elaborato del ricorrente, i suddetti scritti meritevoli – secondo la Commissione – di un giudizio d'idoneità piena innegabilmente svolgono il compito in maniera assolutamente analoga, affrontando le stesse problematiche e adottando le medesime soluzioni giuridiche invece contestate al ricorrente in termini di "gravi insufficienze" che determinerebbero l'incompletezza dell'atto.

La lettura degli elaborati a confronto, infatti, mette in evidenza un'unitaria e comune impostazione dell'atto *mortis causa* che non permette affatto di giustificare, da una parte, il giudizio *tout court* negativo (e perfino ostativo all'esame del terzo elaborato) espresso nei confronti del ricorrente e, dall'altro, (almeno) due pieni giudizi d'idoneità formulati con riguardo ad altri candidati.

La disparità di trattamento è dunque evidente ed inaccettabile, stante la certa equivalenza degli elaborati posti a confronto, i quali però hanno ricevuto valutazioni diametralmente opposte e tra loro inconciliabili.

La censurata disparità di trattamento peraltro trova causa in un'erronea e contraddittoria valutazione dell'elaborato del ricorrente.

Come risulta dal parere *pro-veritate* reso dal Dott. Lorenzo Di Giacomo (doc. n. 6), reputato Notaio iscritto presso il Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Palermo, le censure articolate dalla Commissione, oltre ad essere esclusivamente rivolte al ricorrente, esulano irragionevolmente dal perimetro della traccia proposta per la redazione dell'atto, mortificando immotivatamente un elaborato perfettamente conforme ad altri valutati positivamente e a quanto richiesto dalla medesima traccia (per la traccia, v. doc. n. 7).

Secondo il Notaio Di Giacomo, *“esaminando il verbale di correzione dell'elaborato “mortis causa”, bisogna rilevare come sia stata contestata al candidato una singola disposizione ed esattamente la numero 2 della traccia nella quale emerge la seguente volontà “intende istituire erede universale il figlio Caio, e assegnando all'altro suo figlio Mevio, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione”.*

“La commissione – continua il parere – in relazione a tale disposizione ha ritenuto il candidato inidoneo, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto MORTIS CAUSA poiché “il candidato, in relazione alla volontà espressa dal testatore con riguardo al figlio Mevio, si limita a ricevere un legato in sostituzione di legittima, ritenendo di non potere fare altro per assecondare la volontà di “definitiva esclusione” manifestato dal testatore, il quale, secondo quanto chiarito in

motivazione, neanche con la diseredazione, avrebbe potuto privare il legittimario della facoltà di rinunciare al legato a pretendere la legittima. Tale illustrazione non considera che la detta volontà del testatore, ulteriore oltre a quella riferita al lascito della somma, non andava posta in relazione al legato sostitutivo e al diritto di legittima spettante al figlio, ma all'eventualità, non contemplata dal candidato né nell'atto e né in motivazione, che l'erede istituito non avesse potuto o voluto accettare l'eredità, con conseguente apertura della successione legittima".

Nel rilevare che **nessuna delle ricordate tracce poste a confronto presenta l'approfondimento richiesto dalla Commissione (solo al ricorrente)**, il parere *pro-veritate* approfondisce la questione giuridica agitata nella scheda di valutazione.

"Sul punto – rileva il Notaio Di Giacomo – si ritiene necessario analizzare preliminarmente la soluzione adoperata dal candidato valutando le osservazioni mosse dalla commissione che hanno determinato la inidoneità.

"Il candidato, infatti, ha ritenuto di procedere alla istituzione di erede universale del figlio Caio disponendo in seguito un legato in sostituzione di legittima ex. art. 551 cc per il figlio Mevio della somma di denaro.

"Il candidato [come gli altri due che hanno conseguito l'idoneità; N.d.R.] ha ritenuto che la soluzione migliore per assecondare per quanto possibile la volontà della traccia fosse quella di procedere con un legato in sostituzione di legittima

per le motivazioni ampiamente esposte sia in motivazione che in parte teorica e delle quali si condivide la disamina.

“Il legato in sostituzione di legittima, infatti – spiega il parere – è una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei legittimari. Priva il legittimario della quota riservata, sostituendola con un’attribuzione a suo favore di uno o più beni determinati. Il valore patrimoniale attribuito al legatario in sostituzione potrà essere maggiore o ben inferiore rispetto alla quota di legittima da calcolarsi ai sensi degli articoli 536 e seguenti e 556 del codice civile. Il legittimario – legatario in sostituzione di legittima sarà tenuto, per conseguire in modo integrale il proprio diritto, a rinunciare, preventivamente, alla disposizione prima di agire in riduzione.

“Una delle conseguenze più rilevanti del legato sostitutivo di legittima, sarà quella di escludere il legatario dalla comunione ereditaria. Il legatario, come tale, non dovrà partecipare alla divisione ereditaria, e acquirerà il proprio diritto senza dover necessariamente accettare in modo espresso. Allo stesso modo il legatario non avrà diritto di prelazione ereditaria sui diritti e quote caduti in successione.

“Il legato in sostituzione di legittima, infatti, si acquista fin dal momento dell’apertura della successione e per l’acquisto non è necessaria alcuna formale accettazione, salvo precisare che il legatario ha la facoltà di rinunciare al legato. Un’eventuale accettazione avrebbe il solo valore di rendere definitivo l’acquisto del legato già prodottosi per effetto della morte del testatore.

“Il legittimario che rinunzia al legato in sostituzione di legittima si trova nella stessa posizione di legittimario pretermesso in quanto solo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione attribuisce al legittimario la qualità di erede. Il testatore ottiene, pertanto, un effetto che può, in taluni casi, non essere dissimile alla diseredazione.

“Da quanto esposto emerge come la soluzione adoperata dal candidato abbia, pertanto, soddisfatto la richiesta della commissione in quanto ha escluso la partecipazione del figlio Mevio dalla successione giacché tacitato con la somma di denaro”.

Chiarita la perfetta impostazione dell’elaborato del ricorrente, il parere *pro-veritate* analizza poi il giudizio della Commissione come segue.

“La commissione censura il candidato di non essersi posto il problema di prevedere l’esclusione del figlio, già assegnatario del legato in sostituzione di legittima nell’ipotesi in cui l’erede istituito rinunciasse all’eredità e, altresì, il legatario rinunciasse al legato.

“Sul punto si deve evidenziare come fra gli effetti del legato ex art. 551 primo comma copiosa giurisprudenza ritenga vi sia anche l’effetto, qualora il legato non sia rifiutato, di escludere completamente il legittimario dall’eredità con la conseguenza che, se il testatore non ha disposto di tutto il patrimonio o se su singoli beni si apra la successione ex lege, il legittimario rinunciante del legato ex art. 551 non parteciperebbe sui beni devoluti né parteciperebbe nel caso in cui alcuni degli eredi

istituiti non vogliano o non possano accettare l'eredità. (cfr. Santoro-Passarelli, *Legato privativo di legittima* e Cass. N. 16083/2005).

“Il candidato, pertanto, sulla base di quanto esposto ha ritenuto di non dover operare ulteriori passaggi ritenendo di aver adempiuto a quanto richiesto dalla traccia compatibilmente alla condizione di non poter escludere in modo definitivo il figlio dall’ottenimento di “qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione”.

“Infatti, qualunque strumento fosse stato posto in essere come ulteriore passaggio dal candidato, non ultima la previsione di una sostituzione a catena per il caso il figlio Caio non avesse voluto o potuto accettare l'eredità, non avrebbe comunque impedito, una volta rinunciato il legato da parte di Mevio, l'esercizio dell'azione di riduzione da parte di questi ottenendo, pertanto, la sua quota di legittima e quindi, non adempiendo anche in tal modo, all'inciso della traccia che voleva escludere in via definitiva Mevio dalla successione del de cuius.

“Il passaggio ulteriore, infatti, sarebbe stato quello di procedere con la diseredazione del legittimario, opportunità esaminata dal candidato nel proprio elaborato ma che non ha trovato applicazione nella soluzione del candidato essendo una disposizione alquanto discussa e istituto più teorico che pratico non trovando applicazione nei testamenti pubblici.

“L’evoluzione giurisprudenziale ha, infatti, sicuramente ritenuto l’ammissibilità della clausola di diseredazione,

distaccandosi, gradualmente, da una vecchia interpretazione del tenore letterale dell'art. 587 c.c., secondo cui il testamento può avere solo un contenuto attributivo/dispositivo.

“Con il tempo è andata ad affermarsi un'altra posizione secondo cui – sebbene sia vero che la diseredazione non attribuisce direttamente parte del patrimonio ereditario, avrebbe comunque un effetto dispositivo indiretto.

“Sul tema è naturalmente intervenuta più volte la Corte di Cassazione, che già dagli anni '80 del secolo scorso ebbe modo di riconoscere come la clausola di diseredazione di alcuni soggetti potesse valere a fare riconoscere una contestuale clausola di volontà istitutiva degli altri successibili (non diseredati).

“L'apertura giurisprudenziale sulla diseredazione ha tracciato, tuttavia, dei limiti sia riguardo agli effetti che sui soggetti nei cui confronti è possibile rivolgere tale istituto. Cominciando con le valutazioni di più facile effettuazione, è possibile rammentare come sia, sicuramente, possibile diseredare quei soggetti che sono estranei al proprio nucleo familiare. Risulta, inoltre, possibile diseredare anche i propri eredi legittimi.

*“Più dubbia invece la possibilità di diseredare i legittimari in quanto la Cassazione non si è espressa sul punto. Nella confezione di un testamento bisogna, tuttavia, analizzare quali sarebbero gli effetti per **il legittimario diseredato infatti, anche qualora la clausola diseredativa non fosse nulla e invalida, avrebbe sempre il diritto di agire in riduzione.** Potrebbe ottenere così dai propri coeredi quanto di propria spettanza. La*

questione della diseredazione dei legittimari appare, anche per questo motivo, da circoscriversi all'ermeneutica giuridica più che alla prassi testamentaria. Nel novero delle molteplici tesi sostenute sull'argomento, sia in dottrina che in giurisprudenza, è sempre esistita una costante affermazione: la diseredazione non può essere rivolta a chi per legge viene qualificato come legittimario. Tale conclusione è stata sostenuta da diversi interpreti alla luce dell'incompatibilità strutturale tra le regole della successione necessaria e la finalità della clausola diseredativa. Le norme del codice civile aventi il precipuo scopo di tutelare i diritti propri dei legittimari sono le seguenti. In primis, l'art. 457, comma terzo, c.c., ai sensi del quale le disposizioni testamentarie, e quindi anche la diseredazione, non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari; in secundis, l'art. 549 c.c., che sancisce il divieto di apporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.

“Alla luce di quanto esposto, **lo strumento ad oggi più efficace per “diseredare” un proprio legittimario appare invece quello del legato sostitutivo di legittima**. L'articolo 551 del codice civile riconosce, infatti, al testatore la possibilità di sostituire la legittima con un legato, il cui valore patrimoniale non deve necessariamente avere alcuna correlazione con la quota di legittima. In questo caso ove il legittimario beneficiario del legato sostitutivo intenda agire in riduzione dovrà previamente rinunciare al legato sostitutivo”.

Alla luce delle superiori considerazioni, il Notaio Di Giacomo non ha dubbi sulla correttezza e completezza dell'elaborato in discorso, così concludendo.

“Stante quanto esposto, si ritiene come il candidato abbia pienamente adempiuto alla richiesta della traccia attuando, nei limiti di quanto possibile, la volontà testamentaria. Si deve, inoltre, rilevare come tale soluzione sia stata pedissequamente seguita anche da altri candidati dei quali si è avuto modo di visionare gli elaborati, i quali hanno posto in essere la mera attribuzione al figlio Mevio di un legato ex art. 551 cc. non ponendo in essere ulteriori passaggi per impedire una ipotetica devoluzione di beni a Mevio.”

“Tali candidati, a parità di soluzione, sono stati ammessi alla correzione del terzo elaborato a differenza del dottore Lo Porto il quale ha visto censurato il proprio elaborato a parità di contenuti”.

Chiarita la palese illegittimità del giudizio “ostativo” (ex art. 11, comma 7, richiamato) espresso sul secondo elaborato del ricorrente e posto che nella correzione del primo (atto *inter vivos* di diritto civile) non erano state rilevate “le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 166/2006”, va da sé che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla correzione anche del terzo elaborato, per poi esprimere il proprio giudizio di idoneità/inidoneità attraverso l’esame di tutte le tre prove espletate (valutazione che qui, in via cautelare, si chiede venga effettuata da una commissione in diversa composizione; sul che *amplius infra*).

È evidente dunque l'illegittimità del pregiudizievole ed ingiusto arresto procedimentale qui censurato, che non ha permesso la doverosa valutazione del ricorrente in base a tutte e tre le prove d'esame realizzate.

Nonostante nel primo elaborato di diritto civile *inter vivos* la Commissione – come dichiarato nel verbale n. 441 – non abbia rilevato elementi “ostativi” alla prosecuzione della valutazione (e dunque il giudizio sullo stesso si presenti non rilevante ai fini della verifica dell'illegittimità dell'arresto procedimentale oggi censurato), la stessa Commissione non ha mancato di indicare anche presunte mancanze “non ostative” (*ex* comma 6 dell'art. 11 cit.) relative a tale primo compito scritto nonché all'atto *mortis causa*.

Anche tale (irrilevante) parte della motivazione è ampiamente erronea e, per dovere di completezza, si riportano le considerazioni espresse in merito dal ricordato parere del Notaio Di Giacomo.

“La commissione – afferma lo stimato professionista – ha inoltre censurato al candidato un difetto di completezza e/o di coerenza logica nella motivazione delle scelte compiute non chiarendo, a dire della commissione, il meccanismo acquisito dell'ultima disposizione mortis causa avente ad oggetto l'appartamento di Via Flaminia. Sul punto il candidato ha speso quasi una pagina della propria motivazione per evidenziare come una volta estinto l'usufrutto commisurato alla vita del de cuius, tale diritto si sia consolidato alla nuda proprietà. Volendo pertanto il de cuius lasciare la suddetta

abitazione a Marco, affinché, come richiesto dalla traccia, “questi continui a godere, indisturbato, l’appartamento, così come goduto da esso Tizio,” il candidato ha disposto un legato 651 del diritto di usufrutto in favore di Marco ritenendo fosse un travisamento attribuire la piena proprietà essendo in tal modo legato al beneficiario un diritto diverso da quello fino ad ora goduto. Il candidato ha pertanto esposto anche in motivazione il meccanismo ed il ragionamento posto in essere; tuttavia, se la contestazione mossa dalla commissione attiene al funzionamento dell’istituto di cui all’art. 651 bisogna rilevare come tale punto non essendo richiesto nella trattazione di parte teorica che indicava pedissequamente gli elementi da analizzare, non è stato pertanto oggetto di trattazione da parte del candidato.

“Per quanto attiene invece gli elementi contestati dalla commissione in relazione all’atto inter vivos di diritto civile, essendo inoltre per espressa verbalizzazione della commissione ritenuto il primo elaborato sufficiente ed idoneo per poter procedere alla correzione del secondo compito, si ritiene opportuno rilevare come i motivi di contestazione non attengano a cause di nullità o invalidità dell’atto bensì a contestazioni attinenti ad aspetti interpretativi e/o formali della traccia su cui si può solo ipotizzare una analisi di quanto valutato dalla commissione.

“La commissione, per esempio, contesta al candidato di aver effettuato una conferma della divisione usante il termine “titolo” ingenerando confusione sul fatto che ci si riferisca al

titolo come atto o come titolo urbanistico. A parere dello scrivente tale contestazione è infondata essendo stato ampiamente analizzato il problema sia in motivazione che in parte teorica ed avendo il candidato indicato nella traccia “mancata indicazione dei titoli edilizi”.

“Per quanto attiene la contestazione mossa sull’ipoteca su quota indivisa il candidato ha indicato sia in atto che in parte motivazionale il meccanismo indicato nell’art. 2825 cc. primo comma ovvero l’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione. Tale ipoteca in fase di divisione si concentra sul bene che viene assegnato e produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione”. Non si capisce pertanto quale contestazione venga mossa in relazione a tale punto.

“La commissione, inoltre, censura al candidato l’intervento del coniuge di Secondo benché la presenza del coniuge di Secondo sia stata inserita ai soli fini tuzioristici per il rilascio della dichiarazione ex. art. 179 cc. al solo fine di confermare la natura personale del bene non essendo stato previsto l’intervento del coniuge nel rilascio del consenso negoziale.

“Altra contestazione mossa dalla commissione è relativa al deposito prezzo nel quale viene censurato al candidato di aver previsto l’attività del notaio in caso di avveramento della condizione soltanto in termini descrittivi senza che vi sia un espresso incarico conferito al notaio. A parere dello scrivente ciò non coincide con quanto inserito in atto poiché il candidato ha espressamente usato la formula “Le parti mi danno incarico

di svincolare le somme”; “in caso di formalità pregiudizievoli la suddetta somma verrà restituita...da me Notaio”.

“Si rileva altresì come non sia condivisibile la contestazione relativa all’inserimento della indicazione analitica di pagamento non nell’ambito della clausola ex lege Bersani bensì nella clausola relativa al deposito prezzo. Il candidato ha inserito nell’ambito della clausola Bersani sia la dichiarazione circa la presenza o meno dell’intervento del mediatore sia la indicazione dei mezzi di pagamento, la quale è riportata nella medesima clausola riguardante prezzo e mediazione ove è stata altresì inserita successivamente la indicazione delle modalità operative del deposito prezzo i quali pertanto sono entrambi ricompresi sotto la normativa ex. lege 248/06.

“Infine, viene contestata al candidato in merito alla servitù costituita in favore del fondo di Secondo ed a carico di Primo, la assenza di garanzia relativa alla suddetta servitù. Riportandosi a quanto esposto dal candidato in motivazione sull’efficacia della servitù su vantaggio futuro si evidenzia come l’acquirente sarebbe comunque garantito a livello indennitario ma non reale per il mantenimento della servitù. La traccia, infatti, non lasciava margini per l’intervento del creditore ipotecario e pertanto in caso di successiva vendita all’asta del fondo servente libero dalla suddetta servitù, Sempronio sarebbe ammesso a far valere le sue ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

“Stante quanto esposto, non si ritiene di dover motivare ulteriormente su ulteriori aspetti come, per esempio, la mancata interlineazione degli spazi bianchi che, oltre a non integrare certamente un motivo “ostativo” alla valutazione del terzo elaborato, trattandosi di una mera irregolarità ininfluyente sulla validità dell’atto, è comune ad almeno uno degli elaborati da me esaminati e riferibili ad altri candidati regolarmente ammessi alle prove orali”.

Come si legge, le ulteriori motivazioni “non ostantive” addotte dalla Commissione – pur, come tali, irrilevanti ai fine della verifica dell’illegittimità dell’ingiusto arresto procedimentale qui denunciato – non mancano però di sorprendere per genericità, incomprendibilità e/o travisamento dei fatti, così rafforzando l’evidenza di un giudizio complessivo affrettato e assolutamente incoerente con il diverso metro *ictu oculi* utilizzato nella valutazione di altri candidati.

Per tali motivi, i provvedimenti impugnati vanno annullati ed immediatamente sospesi in via cautelare per permettere una completa valutazione di tutti gli elaborati redatti dal ricorrente.

Istanza di sospensione e/o di adozione di misure cautelari atipiche.

Dalle superiori considerazioni è evidente che il ricorso sia assistito dal prescritto *fumus*.

Grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito e dei beni giuridici

compromessi.

Ed infatti, ove non fosse accolta l'istanza cautelare, il ricorrente non potrebbe essere ammesso alla prova orale e perderebbe qualsiasi possibilità di conseguire un risultato utile nel concorso.

Al danno prospettato è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di procedere, con una commissione in diversa composizione, ad una nuova valutazione di tutti gli elaborati scritti del ricorrente e alla sua eventuale ammissione con riserva alle prove orali.

Come chiarito dalla giurisprudenza, *“dovrà essere garantito l'anonimato e, quindi, la ricorrezione dovrà essere svolta insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio. L'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati”* (TAR Milano, sez. III, n. 1647 del 12 settembre 2016).

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

- previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di una misura cautelare atipica, annullare i provvedimenti impugnati,

emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Si chiede disporsi, anche in fase cautelare, l'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattasi di fattispecie attinente allo svolgimento di un concorso pubblico e, pertanto, si versa l'importo di € 325,00.

Palermo, 2 ottobre 2024

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino nella qualità di difensore del Dott. Dario Lo Porto
ATTESTA
ai sensi dell'art. 136 comma 2 ter del CPA, nonché dell'art. 23-bis, comma 2 del CAD e
del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del
DL 179/12 e ss.mm.ii. che la copia informatica del sopra riportato ricorso
è conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico PAT del giudizio iscritto
al R.G. n. 10535/2024 del TAR Lazio, Roma, Sezione I